



# COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

**OGGETTO: Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia" – Interventi di prevenzione incendi per la campagna A.I.B. 2020.**

## IL SINDACO

### RENDE NOTO

Con Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 14 dicembre 2016, sono state emanate le norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale.

La predetta legge ha la finalità (art. 1) di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Con il presente atto si riportano solo alcuni articoli della citata legge regionale, ferma restando la piena conoscibilità della medesima a seguito di pubblicazione sul BURP.

#### Art. 2 – Bruciatura – divieti

1. E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
2. Sulle superfici in cui, per esigenze podoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particolare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La bruciatura delle stoppie previste dal comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella Comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con Deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.
4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è **vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre**. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

#### Art. 3 – Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di **almeno 15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è **realizzata entro il 15 luglio di ogni anno**.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno inoltre l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno**, fasce protettive o precese di larghezza **non inferiore a 15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire **entro il 31 maggio di ogni anno**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmineo.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, **larga almeno 5 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del

- bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di **almeno 5 metri**, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
  6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

#### **Art. 4 – Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie**

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto Pugliese S.p.A., la Società Autostrade S.p.A., la Città Metropolitana e le province, i Comuni e i Consorzi di Bonifica, provvedono, **entro il 31 maggio di ogni anno**, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

#### **Art. 5 – Divieti**

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli, eduli, asparagi, fughi e lumache.
2. E' vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923).

#### **Art. 6 – Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche**

1. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificati all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano **entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri**, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno.

#### **Art. 7 – Obblighi di gestori di attività ad alto rischio**

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'art. 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

#### **Art. 8 – Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali**

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

### **RENDE NOTO ALTRESI'**

Che sul BURP del 24 luglio 2018, n. 97, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. 1149, recante ad oggetto: **“Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” approvazione Linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali”**.

Le predette Linee Guida, fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della L.r. 38/2016, definiscono le procedure da osservare per le operazioni di seguito descritte:

#### **BRUCIATURA DELLE STOPPIE**

1. L'accensione e la bruciatura delle stoppie previste dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 38/2016, sono consentite, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
2. L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione culturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito [www.protezionecivile.puglia.it](http://www.protezionecivile.puglia.it), nella sezione “Bruciatura stoppie”, la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso e verde.
4. Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici di cui al punto 1 devono preventivamente visionare la sezione “bruciatura stoppie” del sito web [www.protezionecivile.puglia.it](http://www.protezionecivile.puglia.it) e praticare

- l'accensione e la bruciatura – con le misure precauzionali previste nei punti successivi – solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).
5. L'accensione e la bruciatura delle stoppie **devono essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 5,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00.**
  6. L'accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle presenti linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione, da inviare nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco del Comune territorialmente competente in qualità di autorità locale di protezione civile e al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
  7. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione inviata dal proprietario o conduttore delle superfici oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione, il dichiarante (proprietario/conduttore) deve indicare il giorno e l'ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo) e il nominativo e il recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica.
  8. La comunicazione contiene anche l'autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale.
  9. Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l'accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell'operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e/o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie.
  10. La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate (art. 2 Legge n. 353/2000) e a pascolo, anche nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).
  11. Nelle aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 le stoppie non possono essere bruciate, devono essere cippate e/o trinciate in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale in provvedimenti emanati in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia fitosanitaria e pubblicati sul sito [www.protezionecivile.puglia.it](http://www.protezionecivile.puglia.it). L'Osservatorio fitopatologico regionale è tenuto ad inviare il provvedimento alla Protezione Civile della Regione Puglia che ne curerà la pubblicazione sul sito [www.protezionecivile.puglia.it](http://www.protezionecivile.puglia.it) nella sezione "Bruciatura stoppie".

#### **INTERVENTI DI MITIGAZIONE**

1. I proprietari/conduttori delle superfici oggetto dell'operazione, prima di procedere all'accensione e bruciatura delle stoppie devono:
  - accertarsi che siano rispettate tutte le condizioni contenute nelle presenti linee guida e nella legge regionale n. 38/2016;
  - eseguire, in particolare, le operazioni con i tempi e le modalità previste al comma 1 dell'art. 3;
  - rispettare i divieti e le prescrizioni richiamati annualmente con la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" emanata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
  - rispettare la normativa di cui al comma 6 dell'art. 3 nei casi in cui le predette superfici ricadono all'interno delle aree protette nazionali e regionali.
2. I proprietari/conduttori delle superfici oggetto dell'operazione di bruciatura delle stoppie, sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità relativi agli interventi alternativi finalizzati alla salvaguardia del contenuto di sostanza organica nei suoli.

#### **ATTIVITA' DI PRESIDIO, VIGILANZA E BONIFICA FINALE**

1. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovranno vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

#### **SANZIONI**

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della legge regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della legge 353/2000, sono soggette a sanzioni amministrative e al pagamento di una somma:
  - a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
  - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
  - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla legge regionale n. 38/2016;
  - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli, eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
  - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
  - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
  - g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 38/2016.
2. Gli illeciti di cui alle lettere b), c) e f), possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all'art. 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27/98.

Dalla Residenza Municipale,li

14 MAG. 2020

Il Sindaco – Autorità Territoriale di Protezione Civile  
Dott.ssa Ippolita RESTA